

	REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI	
	VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ERBA-LAGHI	
	<i>Art. 1 – Gruppo intercomunale di volontariato</i>	
	<i>di protezione civile</i>	
	1.a) Il Gruppo intercomunale di volontariato di protezione civile	
	“Erba-Laghi” istituito nell’anno 2008 ed iscritto all’apposito Albo	
	regionale in data 26/03/2008 al n. 15813, di seguito indicato con	
	l’acronimo “GIVPC” ha sede amministrativa in Erba (presso la	
	sede del Comune) e sede operativa presso il Centro	
	Polifunzionale di Emergenze sito in via Pian dei Resinelli a Erba	
	(CO).	
	Il Gruppo ha come finalità esclusiva l’attività di protezione civile.	
	Le cariche associative e le prestazioni fornite dagli aderenti,	
	sono sempre gratuite come prescritto dall’art. 2, comma 3, del	
	Regolamento regionale n. 3/2010.	
	1.b) Il GIVPC si configura quale Ente del Terzo Settore costituito	
	in forma specifica, composto esclusivamente da cittadini	
	dell’Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente	
	soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;	
	1.c) Il Comune capofila, provvede all’iscrizione del GIVPC	
	nell’elenco territoriale del volontariato di protezione civile della	
	Lombardia, e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo	
	Settore (RUNTS), ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Ministro	
	del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, nella sezione	
	«Altri Enti del Terzo Settore».	
	<i>pagina 1</i>	

Art. 2 – Il Legale Rappresentante

2.a) Il Sindaco del Comune capofila, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GIVPC; il Sindaco del Comune capofila è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GIVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 1/2018.

2.b) Il Sindaco del comune capofila è legale rappresentante del GIVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

2.c) Il ruolo di autorità di protezione civile previsto dalla normativa vigente, è mantenuto da ciascuno dei Sindaci dei Comuni aderenti su il cui territorio opera il GIVPC, per il territorio di propria competenza.

Art. 3 – Obiettivi del gruppo

3.a) Il GIVPC, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'art. 5, del D.lgs.

	n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	3.b) Il GIVPC concorre al servizio nazionale di protezione civile	
	ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 1/2018	
	ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli	
	insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di	
	danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o	
	derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del	
	D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali	
	e regionali in materia di protezione civile.	
	Art. 4 – Attività del “GIVPC”	
	4.a) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in	
	conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della	
	salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al	
	D.lgs. n. 81/2008 e atti conseguenti.	
	4.b) Il GICVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato,	
	secondo forme di coordinamento e modalità operative previste	
	dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in	
	occasione di:	
	1) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del	
	D.lgs. n. 1/2018;	
	2) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla	
	direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9	
	novembre 2012;	
	3) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla	
	<i>pagina 3</i>	

	Il GIVPC ha accesso ai registri sopra citati.	
	Art. 5 – Ammissione al” GIVPC”, esclusione, limiti di	
	<i>partecipazione</i>	
	5.a) Possono essere ammessi al GIVPC i cittadini dell’Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.	
	5.b) Possono aderire al GIVPC, previa autorizzazione da parte dell’esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GIVPC a eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.	
	5.c) Al GIVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.	
	5.d) Ai sensi del R.R. 10/2022 art. 6, comma 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non avere riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l’ordine pubblico.	
	5.e) L’ammissione al GIVPC è subordinata alla presentazione di	
	<i>pagina 5</i>	

	apposita domanda a cui devono essere allegati i	
	documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:	
	- autocertificazione in carta libera della residenza e del	
	domicilio;	
	- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri	
	telefonici, posta certificata, eccetera);	
	- copia del documento di identità in corso di validità;	
	- copia del codice fiscale;	
	- in caso di minore età, dichiarazione di assenso da parte di chi	
	esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.	
	5.f) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase	
	istruttoria con atto del Comune capofila e viene comunicata	
	all'interessato e al Coordinatore operativo del GIVPC di cui	
	all'art. 12. Ai fini dell'ammissione è necessario aver superato un	
	apposito colloquio conoscitivo e, se ritenuto opportuno, anche lo	
	svolgimento di una prova pratica, il tutto alla presenza dei	
	membri del Consiglio Direttivo.	
	5.g) In caso di non ammissione, il Sindaco del Comune capofila	
	deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore	
	operativo.	
	5.h) I Comuni aderenti promuovono e incentivano l'adesione dei	
	cittadini al GIVPC, anche mediante campagne di adesione	
	periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con	
	le iniziative di formazione.	
	5.i) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GIVPC sono	
	<i>pagina 6</i>	

	c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;	
	d) utilizzo improprio non coerente con le attività di protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GIVPC.	
	7.b) La perdita di qualità di appartenente al GIVPC, con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato, viene proposta dal Coordinatore operativo o in alternativa dal Sindaco capofila; sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente regolamento, il Coordinatore operativo, o in alternativa dal Sindaco capofila, adotta il relativo provvedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio.	
	7.c) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GIVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco del Comune capofila e ha effetto immediato.	
	7.d) Una volta persa l'appartenenza al GIVPC, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione.	
	In mancanza, gli sarà addebitato il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.	
	Art. 8 – Diritti dei volontari	
	8.a) Il volontario del GIVPC, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai	
	<i>pagina 8</i>	

	sensi dell'art. 32, comma 1, del D.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al	
	solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti	
	definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo Settore, se	
	preventivamente autorizzate e documentate, oltre al	
	riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40	
	del D.lgs. n. 1/2018.	
	8.b) I componenti del GIVPC sono assicurati, a cura e a spese	
	del Comune capofila, secondo le modalità previste dall'art. 18 del	
	D.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario	
	del Gruppo intercomunale di volontariato di protezione civile.	
	8.c) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del	
	GIVPC vengono svolti in conformità alle disposizioni normative	
	vigenti in materia.	
	8.d) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di	
	appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche	
	sulla base degli specifici indirizzi regionali.	
	Art. 9 – Doveri dei volontari	
	9.a) I volontari sono tenuti a:	
	1) assicurare la reperibilità, secondo i turni programmati dal	
	Coordinatore operativo o a comunicare la propria	
	indisponibilità per comprovati motivi;	
	2) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le	
	attrezzature loro affidate;	
	3) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune,	
	astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da	
	<i>pagina 9</i>	

	quello di servizio;	
	4) partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai	
	corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove	
	addestrative di protezione civile promosse dal Comune	
	capofila, o dal GIVPC, o alle quali i Comuni o il GIVPC	
	prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;	
	5) comunicare prontamente al Comune capofila e al	
	Coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei	
	propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.	
	Art. 10 – Organi del GIVPC	
	10.a) Il GIVPC è dotato dei seguenti organi:	
	a) Assemblea dei volontari iscritti al GIVPC;	
	b) Consiglio Direttivo con compiti di direzione e coordinamento;	
	c) Coordinatore operativo.	
	Art. 11. – Assemblea dei volontari iscritti al GIVPC	
	11.a) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del	
	GIVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono	
	esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del	
	GIVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.	
	11.b) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo,	
	senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia	
	prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della	
	maggioranza dei volontari effettivi.	
	11.c) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno	
	dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non	
	<i>pagina 10</i>	

	espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del	
	codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.	
	11.d) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da	
	conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.	
	11.e) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più	
	uno dei volontari effettivi in merito a:	
	- elezione del Consiglio Direttivo;	
	- elezione e revoca del Coordinatore operativo;	
	- elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;	
	- ogni altro argomento demandato per materia, legge o	
	regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;	
	- la proposta del programma delle attività predisposta dal	
	Coordinatore operativo.	
	Art. 12 – Consiglio Direttivo	
	12.a) Il Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi	
	componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di	
	nove componenti, è l'organo di supporto alle attività del	
	Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, è presieduto dal	
	Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 5	
	anni.	
	12.b) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza	
	più uno dei membri del Consiglio presenti.	
	12.c) Il Consiglio Direttivo, si riunisce a seguito di convocazione	
	del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da	
	almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene,	
	<i>pagina 11</i>	

	senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di	
	cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione	
	potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del	
	Consiglio Direttivo, è redatto il verbale sottoscritto dal	
	Coordinatore operativo.	
	12.e) Il Consiglio Direttivo, in particolare:	
	a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle	
	attività del GIVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate	
	successivamente dal Sindaco del Comune capofila e alla cui	
	attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;	
	b) collabora con i Comuni aderenti alla stesura o alla modifica	
	dei piani di protezione civile;	
	c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e	
	approvate successivamente dal Sindaco del Comune capofila,	
	alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per	
	la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi	
	specifici;	
	d) programma, in accordo con i Comuni aderenti, la diffusione	
	della cultura di protezione civile presso le scuole e la	
	popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto	
	dai piani comunali di protezione civile;	
	e) definisce il regolamento interno da sottoporre all'Assemblea	
	dei volontari, sentito il Sindaco del Comune capofila.	
	Art. 13 – Coordinatore operativo	
	13.a) Il Coordinatore operativo dei volontari del GIVPC è eletto	
	<i>pagina 12</i>	

	dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità	
	di cui all'art. 11, comma 5, per un periodo di cinque anni, ed è	
	nominato dal Sindaco capofila con apposito decreto ai sensi	
	dell'art. 35, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 1/2018.	
	13.b) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo	
	gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a	
	qualsiasi livello istituzionale. É incompatibile con altri incarichi o	
	funzioni conferite dai Comuni aderenti, nonché con il ruolo di	
	dipendente comunale di uno dei Comuni appartenenti alla	
	struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità	
	al GIVPC sono indicati dal Comune capofila secondo quanto	
	previsto dalle prerogative pubblicistiche dello stesso. Il mandato	
	del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente	
	dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il	
	Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco	
	capofila, con provvedimento motivato, acquisito il parere	
	dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le	
	indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente	
	regolamento. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco	
	capofila.	
	13.c) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GIVPC	
	secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base dei Piani di	
	protezione civile dei Comuni e, in accordo con il Sindaco	
	capofila, è referente delle attività dei volontari afferenti al	
	GIVPC.	
	<i>pagina 13</i>	

	13.d) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco capofila le	
	necessità del GIVPC e rappresenta il GIVPC nelle sedi	
	istituzionali.	
	13.e) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e	
	l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario	
	potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività	
	formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività	
	anche in specifici scenari di intervento.	
	13.f) Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi	
	Squadra/ Vice Capi Squadra.	
	13.g) Allo stesso compete la programmazione dei turni di	
	reperibilità propri e dei volontari/e del GIVPC, oltre al costante	
	aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi,	
	strumenti assegnati in uso al GIVPC dai Comuni aderenti.	
	13.h) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei	
	componenti del GIVPC le direttive impartite dal Sindaco capofila	
	ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e	
	con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del	
	territorio.	
	13.i) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al	
	Sindaco capofila una relazione dettagliata sull'attività svolta dal	
	GIVPC nell'anno precedente.	
	13.l) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un	
	Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti	
	1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore	
	<i>pagina 14</i>	

	operativo e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	
	Art. 14. – Organizzazione operativa del “GIVPC”	
	14.a) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile dei	
	Comuni aderenti e ai rischi del territorio, l’assemblea, su	
	indicazione del consiglio direttivo, individua le specializzazioni	
	all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme	
	nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse	
	umane e le competenze dei propri volontari.	
	14.b) Il GIVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà	
	di esprimere le proprie capacità e specialità nell’ambito delle	
	attività di protezione civile.	
	14.c) Il GIVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate	
	in funzione delle competenze e risorse disponibili, e in	
	particolare possono essere individuate Squadre operative e	
	affidati incarichi operativi.	
	14.d) Durante le emergenze il GIVPC, anche strutturato in varie	
	squadre, su indicazione del Sindaco capofila e sotto la guida del	
	Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell’art. 12, comma	
	5, del D.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come	
	previsti e con le modalità dell’art. 41, comma 2, del citato D.lgs.	
	n. 1/2018.	
	14.e) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a	
	svolgere attività di emergenza e soccorso il GIVPC si mette a	
	loro disposizione e opera in stretto raccordo con le stesse.	
	14.f) Durante lo svolgimento delle attività approvate e	
	<i>pagina 15</i>	

	programmate, il GIVPC gestisce in autonomia tali attività,	
	informando preventivamente il sindaco del comune capofila,	
	anche tramite la struttura comunale di protezione civile.	
	Art. 15. – Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche,	
	vestiario e DPI	
	15.a) Il Comune capofila assegna al GIVPC una sede operativa.	
	15.b) I volontari del GIVPC sono autorizzati all'uso dei locali, dei	
	materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei	
	veicoli i loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune	
	capofila, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per	
	l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla	
	struttura di protezione civile intercomunale. Le spese ordinarie e	
	straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico dei	
	Comuni aderenti.	
	15.e) Il Comune capofila, con specifiche modalità dallo stesso	
	definite, fornisce al GIVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute	
	necessarie e idonee allo svolgimento delle attività.	
	15.f) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a	
	disposizione del GIVPC, secondo le procedure operative e le	
	indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso	
	dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni	
	specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.	
	15.g) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed	
	assicurazioni sono a carico del Comune capofila, che esercita la	
	funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni	
	<i>pagina 16</i>	

	e disciplinati secondo quanto previsto in apposita convenzione.	
	15.h) Il Comune capofila si rivale sui responsabili per i costi	
	derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e	
	negligenza da parte dei volontari iscritti.	
	15.i) Al GIVPC possono essere concesse in uso attrezzature	
	tecniche e mezzi resi disponibili ai comuni aderenti, da parte di	
	altri Enti.	
	Art. 16. – Norme amministrative e finanziarie	
	16.a) Il Comune capofila, mediante i propri uffici, cura la	
	gestione amministrativa del GIVPC in conformità a quanto	
	previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 1 del	
	2018.	
	16.b) Nel bilancio del Comune capofila sono previsti:	
	a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme	
	eventualmente provenienti da contributi, Enti,	
	sponsorizzazioni, donazioni, eccetera;	
	b) capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui	
	quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione	
	del GIVPC.	
	16.c) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto	
	disposto dalle normative in materia.	
	16.e) Il Comune capofila ai sensi del comma 1) provvede al	
	deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al	
	RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 106/2020, in quanto	
	compatibile.	
	<i>pagina 17</i>	

